



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.16

OGGETTO:

Approvazione dello schema di Accordo di Coprogettazione con l'ASD Gruppo sportivo dilettantistico Twirling "Asparagette" Santena per la realizzazione dell'evento "Carnevale Santenese 2026" ai sensi dell'Art. 55 del D.lgs. 117/2017.

L'anno **duemilaventisei** addì **dodici** del mese di **febbraio** alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GHIO Roberto	Sindaco	Sì
2. ROMANO Paolo	Vice Sindaco	Sì
3. BARBINI Cristian	Assessore	Sì
4. PERRONE Alessia	Assessore	Giust.
5. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Assessore	Sì
6. MIGLIORE Silvia	Assessore	Sì
Totale Presenti:		5
Totale Assenti:		1

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pietrantonio DI MONTE la Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GHIO Roberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Approvazione dello schema di Accordo di Coprogettazione con l'ASD Gruppo sportivo dilettantistico Twirling "Asparagette" Santena per la realizzazione dell'evento "Carnevale Santenese 2026" ai sensi dell'Art. 55 del D.lgs. 117/2017.**

PREMESSO CHE:

- tra le finalità strategiche dell'Amministrazione Comunale rientrano la promozione, la programmazione e la realizzazione di iniziative ed attività culturali volte alla valorizzazione delle tradizioni locali, della socialità e del divertimento collettivo, anche attraverso la collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, e il sostegno del coordinamento delle iniziative culturali promosse dalle stesse;
- l'ASD Gruppo sportivo dilettantistico Twirling "Asparagette" Santena è un'associazione sportiva dilettantistica che opera attivamente sul territorio per la promozione dello sport, della socialità e della partecipazione civica, anche attraverso la collaborazione con altre realtà associative come la Pro Loco e l'Associazione Alpini Santena, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- l'organizzazione del Carnevale Santenese, negli anni precedenti, ha beneficiato della collaborazione dell'Associazione "La Combricola", la quale si è sciolta a fine 2025. In virtù di tale scioglimento e della sua costante presenza e impegno nelle edizioni precedenti, l'ASD Gruppo sportivo dilettantistico Twirling "Asparagette" Santena si è resa disponibile a proseguire e rafforzare la collaborazione con il Comune di Santena per l'organizzazione dell'evento;
- l'Amministrazione Comunale, unitamente all'ASD Gruppo sportivo dilettantistico Twirling "Asparagette" Santena, all'Associazione Turistica Pro Loco Santena, l'Associazione Alpini, l'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC), l'Associazione Nazionale Bersaglieri (ANB), il Gruppo Radio Emergenza Santena (GRES), il Distaccamento Volontari Vigili del Fuoco (VVF) e la Croce Rossa Italiana (CRI) ha progettato l'evento e concordato il programma della manifestazione e delle iniziative in occasione del tradizionale appuntamento del Carnevale, che avrà luogo sabato 28 febbraio 2026 con la sfilata di carri allegorici per le vie cittadine;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- la manifestazione prevede una serie di iniziative che coinvolgono sia gli adulti che i bambini; il programma dettagliato verrà diffuso alla cittadinanza mediante sul sito istituzionale e sui canali social dell'Ente;
- in particolare, la Pro Loco Santena e l'Associazione Alpini distribuiranno gratuitamente tè caldo e "panzanelle" (panino e prosciutto) a tutti i partecipanti, mentre l'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC), l'Associazione Nazionale Bersaglieri (ANB), il Gruppo Radio Emergenza Santena (GRES), il Distaccamento Volontari Vigili del Fuoco (VVF) supporteranno l'attività della Polizia Locale per la gestione della variazione alla viabilità, la Croce Rossa Italiana (CRI) curerà l'assistenza sanitaria durante l'evento;
- per l'organizzazione del Carnevale, nonostante l'impiego dei volontari, occorre stanziare delle risorse economiche per sostenere le attività previste nell'ambito del progetto di coprogettazione. L'Amministrazione ritiene necessario ed opportuno allocare una risorsa economica di € 4.100,00 per la copertura delle spese che l'ASD Gruppo sportivo dilettantistico Twirling "Asparagette" Santena provvederà a rimborsare ai partecipanti alla manifestazione (proprietari dei carri, genitori scuole dell'infanzia Marco Polo e San Giuseppe, Tetti Giro, ecc.), quali spese di allestimento carri, spese di acquisto materiali, spese di assicurazione e collaudo di sicurezza, costi per il carburante dei carri allegorici provenienti da altri comuni della zona, previa presentazione di apposita documentazione contabile (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali).
- tali modalità organizzative, positivamente avviate nell'anno 2013 dall'Assessorato alla cultura e in passato gestito dall'Associazione "La Combricola", hanno contribuito al buon esito dell'iniziativa sia come programma complessivo della manifestazione, sia come partecipazione attiva dei soggetti organizzatori e infine di affluenza di spettatori, provenienti anche da altri comuni;
- l'Amministrazione Comunale stabilisce inoltre di sostenere direttamente le spese relative ai diritti d'autore dei brani eseguiti durante le manifestazioni in programma durante il Carnevale, da versare alla Siae – Mandataria di Moncalieri;

ACCERTATO che l'ASD Gruppo sportivo dilettantistico Twirling "Asparagette" Santena risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di sostegno pubblico, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2003



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 56 del 12.12.2005 (ed. 2 Rev. 2 – Rg/008/Cult). In particolare il Capo III del predetto regolamento stabilisce i criteri e le modalità con le quali è possibile da parte degli organismi associativi chiedere ed ottenere contributi comunali. L'art. 15 del su indicato regolamento, che assegna tali competenze alla Giunta, dispone che l'erogazione di contributi debba avere luogo in ragione della ricaduta sociale dell'attività svolta dalle Associazioni, intesa come: "il vantaggio materiale ed immateriale che si riflette sulla collettività a seguito della realizzazione del programma o delle attività poste in essere da Associazioni, Enti o privati". L'attività svolta dalle Associazioni è conforme ai fini istituzionali del Comune e nell'interesse della collettività locale anche alla luce del parere reso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con Delibera 15 aprile 201 n. 46/2011/SRCPIE/PAR;

RISCONTRATO che sussistono le ragioni di pubblico interesse che rendono legittima la collaborazione in quanto tale ente associativo opera senza fini di lucro per:

- favorire le opportunità di aggregazione, ricreazione e svago della popolazione santenese;
- coinvolgere i ragazzi e i giovani in attività sportive, ricreative e di coesione sociale;
- contribuire alla conservazione delle tradizioni locali;

DATO ATTO CHE:

- la scelta di coprogettare con l'ASD Gruppo sportivo dilettantistico Twirling "Asparagette" Santena è motivata dalla sua comprovata esperienza nell'organizzazione di eventi sul territorio e dalla sua capacità di coinvolgere attivamente la cittadinanza, in particolare i giovani e le famiglie, nel rispetto delle tradizioni locali;
- l'ASD Gruppo sportivo dilettantistico Twirling "Asparagette" Santena ha dimostrato, anche in precedenti occasioni, la capacità di gestire in modo autonomo e professionale sezioni importanti dell'evento, sollevando il Comune da oneri organizzativi complessi;
- l'Associazione porta in dote una rete di contatti con gruppi locali e carri allegorici provenienti dai comuni limitrofi, fondamentale per garantire un'offerta ricca e diversificata per il Carnevale;
- la coprogettazione garantisce un processo decisionale più agile e una maggiore efficienza nell'allocazione delle risorse (economiche, umane e logistiche), contribuendo a rendere l'evento sostenibile nel tempo e rafforzando le competenze interne dell'Associazione;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- l'investimento nella coprogettazione con l'ASD Gruppo sportivo dilettantistico Twirling "Asparagette" Santena è un investimento nel capitale sociale di Santena, riconoscendo il ruolo dell'Associazione e rafforzandola come agente attivo di promozione culturale e aggregazione, massimizzando l'impatto positivo sulla comunità;

RICHIAMATA la seguente normativa:

- l'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, che individua le attività considerate di interesse generale per la collettività, tra le quali sono espressamente previste alle lettere I e K:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l'art. 55 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore - CTS), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della coprogettazione e dell'accREDITAMENTO;
- il primo comma dell'art. 55 CTS a mente del quale "1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accREDITAMENTO, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona";
- il secondo comma di detto articolo, per il quale "La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione precedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili";



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- in particolare, l'art. 55, terzo comma, prevede che “la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2”;
- le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n.117/2017, approvate con D.M. 31 marzo 2021 n.72;

RISCONTRATO che secondo il parere n. 9 del 2006 espresso dalla Corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006 concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta quanto segue: “In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art. 118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico. Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa. Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune. In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione". Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo: "la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socioeconomico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti";

CONSIDERATO CHE nel caso in oggetto la collaborazione viene disposta, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e dell'Art. 55 del D.lgs. 117/2017, ed è diretta a finanziare lo svolgimento di una attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo della pubblica amministrazione erogante;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni e contributi e attribuzione di agevolazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

2. **DI APPROVARE** la realizzazione dell'iniziativa "Carnevale Santenese 2026", che avrà luogo sabato 28 febbraio 2026, così come evidenziato in premessa.
3. **DI APPROVARE** lo schema di Accordo di Coprogettazione con l'ASD Gruppo sportivo dilettantistico Twirling "Asparagette" Santena, allegato al presente atto quale Allegato A, in cui si stabiliscono i ruoli e le competenze tra i vari soggetti coinvolti e in particolare l'erogazione di un contributo pari a €. 4.100,00 all'Associazione sopra citata, per la realizzazione dell'evento "Carnevale Santenese 2026.
4. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere il predetto accordo di partenariato e ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale al contenuto degli stessi che si rendessero necessarie.
5. **DI DARE MANDATO** agli Uffici Comunali competenti di fornire il supporto logistico e organizzativo necessario per la buona riuscita della manifestazione, nei limiti delle risorse disponibili e delle proprie competenze.
6. **DI DARE ATTO** che agli oneri derivanti dalla realizzazione degli eventi e delle iniziative previste nel presente atto si farà fronte mediante l'utilizzo degli stanziamenti già previsti a carico dei cod. di bilancio cap.1604.100 e 1512.99 del Bilancio di Previsione 2026/2028, previa esatta quantificazione da parte dei Responsabili dei Servizi in sede di adozione dei successivi atti attuativi.
7. **DI DARE ATTO** che: a. l'organizzazione dell'evento è coperta dalla polizza assicurativa sulla responsabilità civile stipulata dall'Amministrazione Comunale; b. gli organizzatori hanno l'obbligo di richiedere e conseguire i necessari permessi, autorizzazioni, nullaosta rilasciati dalle Autorità Competenti in materia igienico sanitaria e di polizia amministrativa (T.U.L.P.S.);
8. **DI DARE ATTO** che l'Associazione dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 20 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014, ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa per un periodo non inferiore ad anni 5;
9. **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, la Responsabile Area Socio Culturale, Sig.ra Ornella Bergoglio.
10. **DI DARE ATTO** che copia della presente deliberazione dovrà essere inviata all'ASD Gruppo sportivo dilettantistico Twirling "Asparagette" Santena.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

10. DI DARE ATTO che il Comune si impegnerà nella promozione degli eventi tramite i canali ufficiali, come il sito web istituzionale e i social media, nonché attraverso la distribuzione di materiale informativo.

11. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: GHIO Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: Dott. Pietrantonio DI MONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.